



AMIA VERONA S.P.A.
Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale

LOTTO 1
Capitolato tecnico dell'assicurazione

ALL RISKS

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2026
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2029

CIG....

Sommario

DEFINIZIONI	4
ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	11
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	13
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	13
Art. 2 - Decorrenza della garanzia, costituzione e pagamento del premio	13
Art. 3 - Revisione dei prezzi	13
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione	14
Art. 5 - Durata del contratto - Rescindibilità	14
Art. 6 - Rinvio alle norme di legge	14
Art. 7 - Produzione di informazioni sui sinistri	15
Art. 8 - Altre assicurazioni	15
Art. 9 - Interpretazione del contratto	15
Art. 10 - Oneri fiscali.....	15
Art. 11 - Foro competente	15
Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	15
Art. 13 - Coassicurazione e delega	15
Art. 14 - Clausola Broker	16
Art. 15 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art.16 - Trattamento dei dati.....	17
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.....	18
Sezione 1) DANNI DIRETTI: INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	18
PREMESSA.....	18
Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1.....	18
Art. 18 - Guasti Macchine.....	21
Art. 19 - Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società	22
Art. 20 - Deroga alla regola proporzionale.....	22
Art. 21 - Disposizioni specifiche relative alla partita “Veicoli presenti a qualsiasi titolo nell’ambito delle ubicazioni del contraente/assicurato”	22
Art. 22 - Compensazione fra partite.....	22

Art. 23 - Coppie o serie	22
Art. 24 - Opere di fondazione	23
Art. 25 - Spese di collaudo	23
Art. 26 - Inattività	23
Art. 27 - Dolo e comportamenti colposi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere	23
Art. 28 - Rinuncia al diritto di rivalsa e surroga	23
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI.....	24
Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2.....	24
Art. 30 - Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia	24
Art. 32 - Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro.....	25
Art. 33 - Recupero delle cose rubate	25
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE	26
Art. 34 - Esclusioni	26
Art. 35 - Denuncia dei sinistri	28
Art. 36 - Determinazione e liquidazione del danno - Sezioni Incendio e Furto	28
Art. 37 - Procedure per la valutazione del danno – Controversie.....	29
Art. 38 – Anticipo dell'indennizzo.....	29
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	30
Sezione 1) - Incendio e altri danni ai beni	30
Sezione 2) - Furto, rapina e rischi assimilabili	31
SCHEDA DI POLIZZA	32

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Azienda: Contraente/Assicurato della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Azienda: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker incaricato: Howden S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;

Allagamenti: qualsiasi riversamento o spargimento di acqua, diverso da inondazione, da alluvione da esondazione e da acqua condotta;

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e

strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o e' necessario per il loro funzionamento o utilizzo;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Atto doloso informatico: Atti dolosi compiuti intenzionalmente da dipendenti o da terzi utilizzando il sistema dell'assicurato, o mediante effrazione del medesimo, infrangendo regole, diritti, policy di sicurezza aziendali, disposizioni di legge e/o di regolamenti applicativi provenienti dalle competenti autorità al fine di inserire, modificare o distruggere dati ovvero di impedire di utilizzare il sistema dell'assicurato;

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Azienda nonché agli utenti dei servizi erogati dalla Azienda, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso alla Azienda;

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà della Azienda o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali, e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione; Sono comprese inoltre tutte le dipendenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cabine elettriche, centrali termiche, nulla eccettuato né escluso, anche fuori dall'area, comunque al servizio dell'Assicurato;

Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Azienda o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche, i macchinari e le merci come sotto meglio definite), posto all'interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Azienda, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Azienda o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione ; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla Azienda se iscritti al P.R.A. eccetto quanto previsto nel successivo art.29 bis.

Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia,

nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprietà della Azienda o di terzi. Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di Beni Immobili assicurati;

Fabbricati: Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "macchinario" e "merce", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari di illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà;

Macchinario: Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, serbatoi gas, contenitori in genere per la raccolta dei rifiuti, impianti completi per forza motrice, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.

Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori elettronici e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche.

Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P. R.A. di proprietà dell'Assicurato.

Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato, e tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda Contraente che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto;

Merce: Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.

Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

Contenitori in genere per la raccolta dei rifiuti: Per contenitori dei rifiuti si intendono genericamente tutti i contenitori di qualsivoglia raccolta, sia essa di rifiuti urbani che di rifiuti definiti differenziati, dislocati nelle sedi aziendali e in tutto il territorio dei comuni sul quale il Contraente-Assicurato svolge la propria attività;

Costo di ripristino (valido per i terreni): valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all'evento;

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà della Azienda o di terzi;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro);

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
 - direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;

Frana/Franamento: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o simili, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da

neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o della attività;

Guasti macchine: guasti e/o rotture di beni quali Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettroniche;

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Inondazioni, alluvioni ed esondazioni: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;

Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;

Premio: l'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;

Primo Rischio Assoluto: la forma assicurativa che prevede che la Compagnia si impegni, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato fosse inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile;

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Assicurato.

Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell'importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;

Soggetti non considerati terzi: il soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino o altra posizione assimilabile;

Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:

- ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
- ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
- ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto,
- ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;

Valore commerciale: l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso; qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, verrà considerato il valore che può essere attribuito al bene dal mercato di riferimento;

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

Primo rischio assoluto: La forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;

Regola proporzionale: Quanto normato dall'art. 1907, per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte:

Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività e esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

Nell'ambito di operatività della presente garanzia:

- non sono compresi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
- ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice civile.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

e non indennizza inoltre i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).

Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o esondazione anche se causati da evento sismico - terremoto.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 10 cm.

Atti sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla):

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni da Furto e Rapina, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione dei prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.

Inoltre, limitatamente ai danni causati di Atti di terrorismo, si intendono esclusi:

- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da una interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità gas, acqua, comunicazioni;
- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

(a titolo esemplificativo e non limitativo)

La società Contraente ha per oggetto lo svolgimento diretto o tramite società partecipate e/o no, delle attività relative all'impianto ed alla gestione dei servizi di igiene ambientale e più precisamente:

- Gestione impianto di stoccaggio provvisorio (deposito preliminare/messa in riserva) e di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (urbani e speciali) e del centro di travaso di rifiuti solidi urbani.
- Pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private da intendersi comprensiva, tra l'altro, delle seguenti attività:
 - gestione delle caditoie stradali;
 - lo spazzamento ed il lavaggio stradale;
 - il diserbamento;
 - lo spurgo di pozzetti stradali;
 - la gestione dei gabinetti pubblici;
 - la rimozione di scarichi abusivi;
 - la pulizia ed il lavaggio delle platee stradali adibite ai mercati ambulanti, nonché dei portici e dei sottopassaggi pedonali;
 - lo sgombero della neve ed i trattamenti antighiaccio su aree pubbliche di competenza comunale ai fini di assicurare la viabilità stradale;
 - la cancellazione delle scritte murali abusive.
- Stoccaggio/accorpamento dei rifiuti pericolosi in un'apposita area coperta impermeabilizzata o in container coperti con telo impermeabile, per evitare che avvengano dispersioni di sostanze pericolose e inquinanti; i RAEE sono coperti sotto tettoia.
- Gestione del verde urbano o privato (alberature, aiuole, parterres, parchi e giardini, tappeti erbosi, aree verdi di pertinenza di complessi scolastici o complessi comunali, marciapiedi, cigli stradali e piste ciclabili); inoltre gestione dei giochi, nonché delle panchine e degli arredi urbani.
- Adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio.
- Attività di autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica, rivolta sia ai mezzi aziendali sia a quelli di Terzi.
- Raccolta di rifiuti, di carcasse di animali sulle strade e nei fiumi.
- Stoccaggio e gestione rifiuti presso la società Verona mercato SpA.
- Gestione dell'isola ecologica presso Veronafiore S.p.A.
- Ogni altro servizio inerente all'igiene urbana;
- Di fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, della sicurezza e della qualità;
- Officine meccaniche e servizi amministrativi;
- Ogni altra attività istituzionale, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto dell'Ente servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'Ente una responsabilità indiretta o solidale; la garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività che possano essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti o future;
- Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi inerenti le attività svolte dalla Contraente e/o adibiti ad altri usi con relativi impianti fissi e quale proprietario, locatario, comodatario di officine meccaniche, impianti di saldatura, carrozzeria e verniciatura, falegnamerie, impianti di lavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, aree adibite a parcheggio pubblico, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, salvo solo quanto espressamente escluso.

Ai fini delle garanzie prestate con la presente polizza si farà riferimento all'attività specifica dichiarata, comunque a titolo indicativo e non limitativo, le attività e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare.

L'assicurazione è perciò operante per il completo ciclo di attività, nulla escluso.

Gli impianti realizzati sia sottotetto che all'aperto possono essere isolati o comunicanti in dipendenza delle esigenze funzionali. Vi possono essere porzioni di impianti e/o attrezzature temporanee realizzate in relazione alle esigenze contingenti di ciascun insediamento. Gli accessi e le aperture dei locali possono avere qualsiasi tipo di protezione o presidio.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto od in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica italiana, della Repubblica di san Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

La Società, comunque, dichiara e prende atto di aver preso visione dei rischi e che al momento della stipula del presente contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la corretta ed esatta valutazione dei rischi stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia, costituzione e pagamento del premio

Il premio di polizza è calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi assicurati.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 61° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 - Revisione dei prezzi

Il punto di partenza per il calcolo delle revisioni prezzi è l'aggiudicazione (cfr. parere MIT n. 3698 del 2.10.2025 e art. 12 dell'Allegato II.2 bis al D.lgs. 36/2023).

Soglia di attivazione – misura della revisione

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60, comma 2, lett. b del d.lgs. 36/2023).

Il costo del servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) d.lgs. 36/2023, rilevati annualmente dall'ISTAT (indici di riferimento).

La stazione appaltante monitorerà l'andamento dei predetti indici di riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi (art. 3, comma 1 Allegato II.2 bis del Codice).

Revisione automatica

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione (art. 3, commi 2 e 3 Allegato II.2 bis del Codice).

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici di riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi c), d), e e) dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se dovessero verificarsi le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP - contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione - all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

Qualora le previsioni del presente articolo non garantiscano il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, le parti procederanno alla rinegoziazione secondo buona fede, fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di invocare, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 2, comma 2 Allegato II.2 bis del Codice).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Durata del contratto - Rescindibilità

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare ai sensi dell'art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023, l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura ma non oltre 180 giorni.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.8 "Produzione di informazioni sui sinistri", fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 - Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Art. 8 - Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 9 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 13 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale

delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice civile;

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 14 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo mail e/o telefax e/o pec, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della mail e/o telefax e/o pec..
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura;
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%.

Art. 15 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del

rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art.16 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Sezione 1) DANNI DIRETTI: INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

PREMESSA

Premesso che l'Assicurato è proprietario e/o conduttore di fabbricati ubicati in varie località, necessari nel loro complesso allo svolgimento dell'attività istituzionale, l'assicurazione riguarda tutti i beni mobili ed immobili in quanto:

1. di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, allo stesso in uso e/o in uso o possesso di terzi;
2. di proprietà di terzi, ma in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia o deposito all'Assicurato per la sua attività.

Fra le parti si conviene che l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultano quantità, qualità e valori delle cose assicurate.

Pertanto, per la identificazione dei beni assicurati fermo restando il diritto della Società di ispezionare gli enti assicurati, si farà riferimento alle risultanze delle registrazioni gestionali e contabili dell'Assicurato, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di polizza allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:

1. beni immobili-fabbricati,
 2. beni mobili,
 3. apparecchiature elettroniche,
 4. contenitori in genere per la raccolta dei rifiuti,
 5. veicoli presenti a qualsiasi titolo nell'ambito delle ubicazioni aziendali, nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:
 6. rischio locativo,
 7. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
- in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso nelle altre Sezioni di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- a) incendio,
 - b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
 - c) esplosione, implosione e scoppio,
 - d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
 - e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
 - f) atti sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
 - g) urto di veicoli,
 - h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
 - i) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
 - j) rottura di lastre,
 - k) furto di fissi e infissi
 - l) guasti macchine
 - m) onda sonora,
 - n) atti dolosi informatici, errori e incidenti:
 - o) atti di sabotaggio,
 - p) atti di terrorismo,
 - q) fenomeni atmosferici,
 - r) formazione di ghiaccio, gelo,
 - s) acqua piovana,

- t) fuoriuscita di acqua,
- u) inondazioni, alluvioni ed esondazioni,
- v) allagamenti,
- w) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- x) crollo, collasso strutturale,
- y) sovraccarico di neve,
- z) fenomeni elettrici,
- aa) mancato freddo,
- bb) evento sismico, terremoto.

A valere sia per la Sezione 1 che per le ulteriori sezioni di polizza, la Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dal Contraente per:

Guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità: intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate per ordine o per effetto di Autorità, inclusa l'Amministrazione stessa o di terzi allo scopo di impedire, arrestare, ridurre o contenere un evento dannoso e/o le sue conseguenze; la garanzia opera anche nel caso l'evento dannoso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni assicurati.

Oneri di collaudo: intendendosi per tali le spese sostenute per il collaudo di beni lesi e no, per prove di idoneità e controllo sui beni assicurati, anche se risultino apparentemente illesi ma allorché vi sia un ragionevole dubbio che possano avere subito danni e quindi si renda necessario procedere a tali prove, controlli, collaudi, di tali beni per effetto di danni ad altri beni assicurati.

Demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento, ecc.

Intendendosi per tali le spese:

- a) necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
- b) necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) sostenute per la rimozione e smaltimento di acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati, nonché le spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette.

Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.

L'Assicurazione è inoltre estesa ad indennizzare i costi sostenuti dall'Assicurato per ordine dell'Autorità e/o per motivi di igiene e sicurezza, per la rimozione, il trattamento e lo smaltimento di materiali e sostanze, liquidi e solidi, inclusi i rifiuti, non inerenti all'Assicurato, immessi o scaricati abusivamente e clandestinamente da terzi, durante il periodo dell'Assicurazione, all'interno delle aree e delle ubicazioni assicurate.

La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo del danno indennizzabile, e, ove tale 20% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo indicato a questo titolo nella scheda di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Ripristino del terreno: ai sensi della vigente normativa (Legge 213 del 2023 e ss.mm.ii.), in caso di evento naturale o catastrofe (esondazioni, inondazioni, alluvioni, frane, terremoti, etc.), la Società rimborsa alla Contraente i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle

caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite della somma assicurata alla partita "terreni", indicata nella scheda di polizza e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C.

Onorari periti: in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, la Società regolerà direttamente le competenze del perito di parte nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, a titolo di corrispettivo di onorari e spese, nei limiti dell'importo indicato a questo titolo nella scheda di polizza. Le parti convengono in proposito che qualora alla data di inizio delle operazioni peritali, il Contraente non abbia ancora provveduto per la nomina del proprio perito di parte, alle stesse assisterà nell'interesse dell'Assicurato il broker, attraverso personale in possesso delle necessarie competenze e ciò fino al momento del rilascio dell'incarico ad altro perito od al termine delle operazioni stesse.

Mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva: intendendosi per tali le spese sostenute per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano nei o tramite i beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile e purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, per prestazioni svolte da fornitori o terzi, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di polizza.

Ricostruzione archivi: intendendosi per tali le spese sostenute per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione o ripristino di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, informazioni, istruzioni e/o dati su supporti informatici, e quant'altro assimilabile, sottratti, di-strutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto, comprese le spese del costo del materiale, delle operazioni manuali, nonché quelle per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, e per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati. La garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di polizza.

Spese per la ricerca e la riparazione dei guasti: intendendosi per tali le spese sostenute per ricercare, rimediare e riparare guasti, ostruzioni o rotture che hanno provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", nonché guasti e rotture di impianti idrici, igienici e termici, di riscaldamento, di condizionamento, distribuzione gas, nonché gli impianti e conduttori di energia elettrica o di comunicazioni e di estinzione, al servizio dei beni immobili dell'Assicurato, la sostituzione di tubazioni dei relativi raccordi, dei cavi collocati nei muri e/o nei pavimenti e/o sotterranei, anche se esterni ai fabbricati, nei quali si sia verificato il guasto o la rottura comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili e delle pavimentazioni anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Onorari ingegneri, architetti e professionisti: intendendosi per tali le spese sostenute a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, quali quelle di architetti, progettisti, ingegneri, società di revisione professionisti e consulenti in genere, comunque necessarie per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dai beni assicurati, nei limiti di quanto stabilito nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori del Contraente.

Art. 18 - Guasti Macchine

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da guasti meccanici a Macchinari e attrezzature collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

La Società non indennizza i danni:

- a) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del Macchinario e delle attrezzature e a esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, mulini, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- d) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

Relativamente alle Apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dai Contratti di assistenza tecnica.

Determinazione del danno

A parziale deroga dell'art. 36 – Determinazione e liquidazione del danno- l'ammontare del danno viene così eseguito:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1. si stima l'importo totale dei costi di riparazione, secondo la definizione di Valore a Nuovo, necessari per ripristinare il Macchinario danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto A1), deducendo l'importo stimato come al punto A2).

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1. si stima il valore del Macchinario secondo la definizione di Valore a Nuovo;
- 2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto B1), deducendo l'importo stimato come al punto B2).

Relativamente al punto B), l'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento determinato in base al Valore a Nuovo solo dopo che le cose non riparabili vengono rimpiazzate "a nuovo" nel più breve tempo oggettivamente possibile. In caso contrario, la liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata in base al valore allo stato d'uso. L'assicurazione in base al "Valore a Nuovo" opera esclusivamente per beni in stato di attività, fatta eccezione per temporanee riduzioni di attività per motivi contingenti o per inattività cicliche di carattere stagionale, oppure per beni strumentali nuovi in fase di attivazione nelle rispettive ubicazioni assicurate. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del Macchinario od al suo rimpiazzo con altro nuovo uguale oppure equivalente per caratteristiche funzionali, prestazioni e rendimento.

In caso di danno a:

trasformatori in esercizio da oltre 12 anni, l'Indennizzo terrà conto del degrado degli avvolgimenti che verrà fissato nella misura del 5% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%;

pacchi lamellari costituenti il nucleo in esercizio da oltre 12 anni, l'Indennizzo terrà conto del degrado che verrà fissato nella misura del 2% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o una frazione, con il massimo del 30%.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto indicato nel Prospetto riepilogativo; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di quanto indicato nel Prospetto riepilogativo.

Art. 19 - Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di polizza rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerato).

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. Tutti i limiti e sotto limiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 20 - Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite **Beni immobili - Fabbricati e Beni mobili** qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del **30%** (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a 1° rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 21 - Disposizioni specifiche relative alla partita "Veicoli presenti a qualsiasi titolo nell'ambito delle ubicazioni del contraente/assicurato"

A parziale deroga dell'esclusione prevista in calce alla definizione di "Beni mobili", sono assicurati a 1° rischio assoluto i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla Azienda se iscritti al P.R.A.

Tale garanzia è limitata agli eventi previsti alle lettere da a) ad f) comprese di cui all' Art. 17 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1". La presente garanzia opera con la forma "valore commerciale del bene".

Art. 22 - Compensazione fra partite

Qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dall'art. 36 seguente è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro).

Art. 23 - Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato

con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 24 - Opere di fondazione

La Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

Art. 25 - Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

Art. 26 - Inattività

Se una località diviene inattiva l'Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per fabbricati e macchinari al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per due giorni (consecutivi o non) di ogni mese allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni.

Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell'indennizzo avverrà solo dopo l'assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).

Art. 27 - Dolo e comportamenti colposi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi e gravemente colposi, del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Si conviene altresì che l'assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comportamenti dolosi delle persone di cui l'Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

Art. 28 - Rinuncia al diritto di rivalsa e surroga

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell'applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo. La Società rinuncia inoltre al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato.

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi sottochiave
 - b2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
 - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi e fermo quanto precedente normato nella Sezione 1, le spese sostenute dal Contraente:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli;

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori del Contraente.

Art. 30 - Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

La garanzia furto è operante:

- 1) per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:

si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:

- a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
- c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
- d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- e) si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.

per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;

per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;

in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

- 2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,

- il furto con strappo, il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
- 3) La copertura assicurativa opera anche a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% (ventipercento) di quanto indicato nella scheda di polizza per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.

Art. 31 – Furto Beni all'aperto

La garanzia è inoltre valida per il furto di:

- "Beni mobili (escluso Valori)" posti all'aperto per destinazione d'uso;
- "Beni mobili (escluso Valori)" posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

Art. 32 - Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nella scheda di polizza rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerato).

Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro non sarà superiore al 20% (ventipercento) del valore assicurato per la partita corrispondente, nell'ambito dello stesso.

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

il Contraente pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sotto limiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 33 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE
(Valide per tutte le sezioni)

Art. 34 - Esclusioni

- A)** Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione "Definizioni" che precede, la Società' in ogni caso non risarcisce i danni:
- a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
 - b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi,
 - c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività del Contraente - Assicurato;
 - d. da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
 - e. da frode, truffa, appropriazione indebita;
 - f. da collassi strutturali causati da errori di progettazione;
 - g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
 - h. direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
 - i. direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
 - j. per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio dei Beni Mobili assicurati,
 - k. direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
 - l. attribuibili a difetti oggettivamente noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza,
 - m. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate, la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dal Contraente,
 - n. sofferti dai beni su veicoli, qualora essi siano posti in/su parti del veicolo non protette da serratura,
 - o. direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell'applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 17 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 1 e Art. 30 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 2;
 - p. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 17 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 1 e Art. 29 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 2;
 - q. direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - r. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato.
- Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

B) Malattie pandemiche o epidemiche

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per "Malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi "Malattia pandemica o epidemica", come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi "Malattia pandemica o epidemica" disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una "Malattia pandemica o epidemica" non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente clausola sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

C) Esclusione cyber risk

Definizioni

- Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
- Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Si precisa quanto segue:

- a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali:
- conseguenti in tutto o in parte, a:
 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
 4. utilizzo di cripto valute;
 5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).
 - dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:
 1. uso di Internet o intranet;
 2. trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 3. uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 4. qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
- b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
- "Violazione della Privacy e dei Dati";
 - "Violazione del Sistema Informatico".

Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti punti a) e b).

D) Esclusione Sanzioni Internazionali

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

E) Esclusione Territoriale

Si intendono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti paesi:

- Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, Yemen, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).

Art. 35 - Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia "mancato freddo", il Contraente ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

Il Contraente si attiverà per fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Il Contraente, inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), il Contraente dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Art. 36 - Determinazione e liquidazione del danno - Sezioni Incendio e Furto

Operando il presente contratto nella forma a "valore a nuovo", in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
- b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento, intendendosi per tale:
 - per i beni immobili - fabbricati: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga,
 - per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni,verrà erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede nel caso in cui l'evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili - fabbricati e impianti, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Relativamente ai danni da "Fenomeno elettrico" ai beni mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 5 (cinque) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorità preposta, fermo il diritto della Società alla restituzione dell'importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dal Contraente avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

Art. 37 - Procedure per la valutazione del danno – Controversie

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure mediante periti rispettivamente nominati.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

Qualora il Contraente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per il Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contraente.

I periti decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

Art. 38 – Anticipo dell'indennizzo

il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risulteranno soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Sezione 1) - Incendio e altri danni ai beni

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:	15.000.000
---	-------------------

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo sinistro/anno (€)
	in % sul danno	con il minimo / massimo (€)	(€)	
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto	10 %	Minimo 350.000		15.000.000
Per sinistro, se non diversamente previsto, all'interno degli uffici amministrativi e delle ubicazioni in cui non viene effettuata attività di raccolta/trattamento e gestione di rifiuti			10.000	
Per sinistro relativo alle Apparecchiature elettroniche			1.000	Somma assicurata
Rottura lastre			1.000	€ 10.000 con il limite di € 5.000 per singola lastra
Atti sociopolitici f)	10 %	Minimo 350.000		30% della somma assicurata, con il massimo di 5.000.000
Sabotaggio o)				
Terrorismo p)				
Fenomeni atmosferici q)	20	Minimo 50.000 per singola ubicazione e relativo contenuto		70% della somma assicurata, con il massimo di 10.000.000
Grandine su fragili (nell'ambito dei fenomeni atmosferici)		10.000		100.000
<u>Per tutti i danni da grandine nei confronti di qualsiasi immobile/bene sono esclusi i danni di natura estetica ove l'effetto della grandine (s. picchiatura) non infici la funzionalità e la sicurezza dell'immobile/bene/struttura e/o della sua copertura</u>				
Formazione di ghiaccio e gelo r)			5.000	100.000,00
Acqua piovana s)			5.000	==
Fuoriuscita di acqua t)			5.000	100.000
Inondazioni, alluvioni, esondazioni u)	10	50.000		70% della somma assicurata, con il massimo di 10.000.000
Allagamenti v)	10	Minimo 10.000 Massimo 50.000		€ 250.000,00 per sinistro e 500.000,00 per anno

AMIA VERONA S.p.A.
Capitolato tecnico dell'assicurazione All Risks

Crollo/collasso strutturale x)	10	Con il minimo 5.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto		200.000 per sinistro e per anno
Sovraccarico neve y)			5.000	70% della somma assicurata
Fenomeni elettrici z)			5.000	50.000 per sinistro e 100.000 per anno
Guasti macchine	10	Minimo 10.000		Somma Assicurata
Evento sismico - terremoto bb)	10	50.000		50% della somma assicurata, con il massimo di 10.000.000
Contenitori in genere per la raccolta dei rifiuti	10	Minimo 5.000		Somma Assicurata
Ricerca guasti art.17)			5.000,00	50.000
Cedimento, smottamento, franamento del terreno	10	Minimo 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		250.000
Opere di fondazione		Nessuna		500.000
Onorari ingegneri, architetti, professionisti		Nessuna		30.000
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari		Nessuna		Somma Assicurata
Demolizione e sgombero		Nessuna		Somma Assicurata
Onorari periti e professionisti		Nessuna		Somma Assicurata
Spese mantenimento attività		Nessuna		Somma Assicurata
Ricostruzione archivi		Nessuna		Somma Assicurata

Sezione 2) - Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Massimo risarcimento per sinistro euro
	in % sul danno	con il minimo di euro	euro	
Beni mobili			1.500,00	Somme assicurate nella Scheda di polizza
Denaro e valori custoditi			500	
Denaro e valori ovunque posti			250	
Denaro e valori trasportati (portavalori)			250	
Quadri e altri oggetti d'arte	=====	=====	=====	Non operante

SCHEMA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza all risks n°

Contraente: **AMIA S.p.A.**
P. IVA: 02737960233
Via B. Avesani, 31
37135 VERONA

durata del contratto: **anni 3, con**
effetto dal: **31/12/2026**
cadenza il: **31/12/2029**
frazionamento: **annuale**

Partite, somme assicurate e tassi di premio

Sezione 1 – INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

N.	Partite	Somma Assicurata (€)
1.	Beni immobili / Fabbricati	16.800.000,00
2.	Beni mobili / Macchinari (escluse apparecchiature elettroniche)	12.500.000,00
Partite a P.R.A.		
3.	Terreno	500.000
4.	Apparecchiature elettroniche	200.000,00
5.	Contenitori in genere per la raccolta dei rifiuti	2.000.000
6.	Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000
7.	Demolizione e sgombero	500.000
8.	Onorari periti e professionisti	100.000
9.	Spese mantenimento attività	1.000.000
10.	Ricostruzione archivi	100.000
11.	Veicoli detenuti a qualsiasi titolo nell'ambito delle ubicazioni del contraente/assicurato	1.000.000
12.	Guasti macchine	200.000
TOTALE		44.900.000,00

Sezione 2 – FURTO, RAPINA e RISCHI ASSIMILABILI

N.	Partite	Somma Assicurata (€)
1.	Beni mobili	100.000,00-
2.	Denaro e valori custoditi	5.000,00
3.	Denaro e valori ovunque posti	1.000,00
4.	Denaro e valori trasportati	1.000,00
5.	Guasti cagionati dai ladri	10.000,00
6.	Beni mobili all'aperto	10.000,00
TOTALE		127.000,00

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente